

Una mini guida sui casi di esonerazione sulla tempistica corretta per non incorrere in sanzioni

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

# Non c'è obbligo per tutti i soggetti

Pagina a cura  
DI FRANCO RICCA

**L**a dichiarazione annuale Iva 2026, relativa al periodo d'imposta 2025, va presentata nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile prossimi. I contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di indicare nel quadro VP della dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2025, al fine di fruire dell'esonero dalla presentazione della corrispondente comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), devono presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio.

Anche dopo la scadenza del termine del 30 aprile, sarà possibile presentare validamente la dichiarazione entro i novanta giorni successivi, ossia entro il 29 luglio 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 7, dpr n. 322/1998; in questo caso, però, l'adempimento si considera tardivo ed è punibile con la sanzione pecuniaria di 250 euro, riducibile a un decimo con il ravvedimento operoso; sono fatte salve, naturalmente, le sanzioni previste per l'eventuale omesso o ritardato versamento dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate dopo il novantesimo giorno dalla scadenza (dichiarazioni ultra-tardive) si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta. Al riguardo, l'art. 54-bis1 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, aggiunto dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (bilancio 2026), stabilisce che in caso di omissione della dichiarazione annuale, oppure di presentazione senza i quadri necessari per la liquidazione del tributo, l'Agenzia delle entrate possa liquidare con procedura automatizzata, in base agli elementi in proprio possesso, l'imposta che risulta dovuta dall'interessato sulla base delle fatture elettroniche

emesse e ricevute dal contribuente e delle "Lipe" trasmesse, nonché dei versamenti effettuati; ciò senza pregiudizio per l'ordinaria azione accertatrice. In prima battuta, non saranno scomputati eventuali crediti d'imposta rinvenienti da precedenti periodi, che tuttavia potranno essere riconosciuti in sede di contraddittorio. L'Agenzia darà comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente, il quale, nei sessanta giorni successivi, potrà segnalare eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, che potranno portare alla rettifica e riemissione della comunicazione. Sempre nel termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione originaria ovvero di quella rettificativa, il contribuente potrà versare, senza possibilità di compensazione, l'imposta liquidata, i relativi interessi e la sanzione del 120% parametrata all'imposta stessa ridotta a un terzo (non è prevista la possibilità di pagamento rateale). In mancanza di pagamento, le somme dovute saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo. È da ritenere che le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2026, in considerazione della loro natura procedimentale, potrebbero applicarsi anche per il passato.

**Contribuenti esonerati dalla dichiarazione.** Non tutti i soggetti passivi dell'Iva sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale; sono infatti esonerati dall'adempimento i contribuenti che si trovano nelle situazioni appresso elencate.

a) Contribuenti che nel corso del 2025 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, dpr 633/1972 o di altre disposizioni, anche se si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti afferenti alle predette operazioni ai sensi dell'art. 36-bis. L'esone-

ro viene meno per i contribuenti che per l'anno 2025:


- sono tenuti a effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti secondo le disposizioni dell'art. 19-bis2, oppure

- hanno registrato operazioni passive (acquisti di beni e servizi) soggette all'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile e devono, pertanto, compilare il quadro VJ (ad esempio, la società di assicurazioni che ha ricevuto da un'impresa servizi di pulizie dell'edificio in cui svolge l'attività).

b) Produttori agricoli che si sono avvalsi nel 2025 dell'esonero previsto dall'art. 34, comma 6, avendo conseguito nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al dpr n. 633/1972. L'esonero viene meno nel caso in cui, nel corso del 2025, il contribuente abbia effettuato operazioni diverse dalle cessioni dei predetti prodotti per importo superiore a un terzo del volume d'affari: in tal caso occorre presentare la dichiarazione annuale, indicando le operazioni agricole effettuate con applicazione delle percentuali di compensazione nella sez. 1 del quadro VE.

c) Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che avendo realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi ai sensi dell'art. 34-ter.

d) Imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che si sono avvalse nel 2025 del regime speciale previsto dall'articolo 74, sesto comma, dpr n. 633/1972, liquidando l'Iva sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e fruendo dell'abbattimento forfettario dell'imposta sulle operazioni imponi-



bili. Si ricorda che gli adempimenti formali contabili per le imprese che si avvalgono del suddetto regime speciale sono stabiliti dal dpr 30 dicembre 1999, n. 544.

e) Le persone fisiche titolari di un'unica azienda concessa in affitto a terzi, che non hanno svolto nell'anno 2025 alcuna attività rilevante agli effetti dell'Iva. Secondo la circolare ministero finanze n. 26 del 19 marzo 1985, infatti, la persona fisica che concede in affitto l'unica azienda perde lo status di imprenditore, per cui i proventi derivanti dall'affitto non sono soggetti all'Iva. In base allo stesso principio, l'esonero dovrebbe valere anche per le società semplici che hanno dato in affitto l'unica azienda.

f) I rappresentanti fiscali "leggeri", i quali hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri Stati membri, che in Italia effettuano soltanto operazioni non soggette a pagamento dell'Iva, l'incarico di adempiere agli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentazione dei modelli Intrastat ai sensi dell'art. 44, comma 3, secondo periodo, del dl 30 agosto 1993, n. 331.

g) I soggetti che, in relazione alle attività commerciali riconducibili agli scopi istituzionali dell'ente, si sono avvalsi del regime speciale previsto dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

i) Persone fisiche che si sono avvalse, nel 2025, del regime cosiddetto di vantaggio di cui all'art. 27 del dl n. 98 del 6 luglio 2011, oppure del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014. I contribuenti che fruiscono della franchigia dall'Iva prevista dai predetti regimi speciali, se hanno effettuato acquisti di beni o servizi per i quali sono essi stessi debitori dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, servizi di pulizia di edifici, ecc.), devono versare l'imposta dovuta su tali acquisti entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare nel quale cade l'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'esonero dalla dichiarazione annuale. Si ricorda che il suddetto termine è stato così modificato dall'art. 6 del dlgs 12 giugno 2025, n. 81.

m) Le imprese extraUe identificate in Italia ai fini

dell'applicazione del regime semplificato dello sportello unico Oss (One shop stop), per il pagamento dell'Iva dovuta sulle operazioni rientranti in tale regime effettuate verso privati consumatori.

n) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che nel 2025 si sono avvalse del regime speciale previsto, in via transitoria, dal comma 15-quinquies dell'art. 5 del dl n. 146 del 21 ottobre 2021, secondo cui i predetti enti che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000, possono applicare, ai soli fini dell'Iva, il regime speciale di cui all'art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014 (il limite dei ricavi è stato così elevato dall'art. 2, comma 1, del dlgs n. 186 del 4 dicembre 2025).

Nel caso in cui i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale debbano comunicare opzioni o revoche, devono compilare il quadro VO del modello di dichiarazione Iva e allegarlo alla dichiarazione da presentare ai fini delle imposte sui redditi.

— © Riproduzione riservata — ■

## Versamento dell'imposta a saldo: modi, tempi e contribuenti coinvolti

Ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 542 del 14 ottobre 1999, la differenza tra l'ammontare dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate in sede di liquidazioni periodiche deve essere versata entro il 16 marzo 2026. La stessa disposizione prevede che il versamento possa essere effettuato anche nei termini stabiliti dall'art. 17, comma 1, del dpr n. 435 del 7 dicembre 2001 per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando l'importo da versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione

di mese successivo al 16 marzo. È pertanto possibile differire il versamento del saldo Iva, con applicazione della predetta maggiorazione, fino alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi. In merito all'individuazione di tale termine, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017 ha precisato che tutti i contribuenti, compresi quelli con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono fare riferimento alla scadenza del 30 giugno.

I contribuenti che si avvalgono di questa opportunità posso-

no inoltre fruire del differimento di trenta giorni ai sensi dell'art. 17 citato ed effettuare quindi il versamento entro il 30 luglio, maggiorando l'imposta dovuta di un ulteriore 0,40%.

Il versamento può essere effettuato mediante compensazione cosiddetta orizzontale, nei limiti e alle condizioni di legge, ed è rateizzabile in base all'art. 20 del dlgs n. 241/1997. A tal fine, la somma dovuta può essere ripartita in un numero di rate mensili, di pari importo, liberamente determinato, purché il pagamento sia completato entro il mese di dicembre dello stesso

**anno di presentazione della dichiarazione annuale. Le rate successive alla prima scadono il giorno sedici del mese e l'importo dovuto deve essere maggiorate degli interessi mensili nella misura dello 0,33% (la seconda rata sarà maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, e così via). È possibile rateizzare il versamento a partire dalla scadenza ordinaria del 16 marzo, oppure, previa applicazione delle maggiorazioni delle quali si è detto prima, da quella relativa al pagamento delle imposte sui redditi.**

— © Riproduzione riservata — ■